



IMPOSTE SUL REDDITO

Cripto-attività: richiesta maggiore trasparenza e regolamentazione dalla UE

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

La L. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 e in vigore dall'1° gennaio 2025, ha introdotto rilevanti **novità** in materia di **tassazione e rivalutazione** delle **cripto-attività**.

Nello specifico, la novella ha modificato il **regime di tassazione** eliminando, a partire dal 1° gennaio 2025, la **soglia di non imponibilità** di importo pari a 2.000 euro, nonché innalzando, **a decorrere dal 1° gennaio 2026**, la "vecchia" aliquota al 33%. Ha trovato conferma, solo per l'anno fiscale 2025, l'applicazione di **un'imposta sostitutiva pari al 26%** sui redditi diversi derivanti dall'alienazione di cripto-attività.

La citata riforma ha, altresì, previsto, ai fini della determinazione delle **plusvalenze e minusvalenze**, la facoltà di assumere per ciascuna **cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025**, in luogo del costo o del valore di acquisto, il **valore esistente a tale data**, determinato ai sensi dell'[articolo 9, Tuir](#), purché lo stesso sia **assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%**. Tale imposta sostitutiva deve essere versata **entro il 30 novembre 2025** con possibile dilazione **fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo**, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono **dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo**, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Infine, con riferimento alle **cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025**, è stabilito che l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data, **preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili**.

La possibilità di optare per la **rivalutazione onerosa** dei valori fiscali è vantaggiosa per coloro che detengono **cripto-attività**, il cui valore è aumentato rispetto al prezzo di acquisto iniziale oppure che non sono in grado di determinare con certezza o precisione il loro **valore di acquisto**, a causa della mancanza di informazioni chiare (ipotesi più che verosimile, se detenute da molti anni).



In tale contesto, occorre segnalare che, **in data 14 marzo 2025**, la **Commissione europea** ha pubblicato **due regolamenti** che stabiliscono nuove normative sui mercati delle **cripto-attività**, con l'obiettivo di garantire **maggior trasparenza e regolamentazione** in un settore in rapida e continua evoluzione.

I suddetti regolamenti si concentrano principalmente sulle **modalità di registrazione** degli **ordini** nel *book* di negoziazione e sulla **trasparenza** delle operazioni. In particolare, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono piattaforme di negoziazione sono ora **obbligati a rendere disponibili** all'autorità competente **dettagli precisi** riguardo al **contenuto**, al **formato** e agli **standard** dei dati relativi agli ordini.

Il **Regolamento delegato (UE) 2025/416** stabilisce che i prestatori di servizi devono conservare e rendere accessibili le informazioni sugli **ordini**, come l'identificazione delle **parti coinvolte** e il formato delle **registrazioni**. Ogni ordine deve contenere dati quali **l'identificazione delle persone fisiche e giuridiche**, il **codice identificativo** dell'ordine e **la data e l'ora di registrazione**. Per le **persone fisiche**, l'identificazione avverrà tramite un codice composto dalla **nazionalità** e **dall'identificativo nazionale**. Per le **persone giuridiche** e le **cripto-attività**, invece, l'identificazione seguirà un sistema normato specifico, con l'obbligo di registrare anche la validità e le eventuali restrizioni degli ordini.

Il **Regolamento delegato (UE) 2025/417** prevede, invece, la **trasparenza** nelle piattaforme di **negoziazione**, imponendo ai prestatori di servizi di pubblicare in modo chiaro e facilmente accessibile le normative operative delle loro piattaforme. Le **informazioni** relative a ciascuna operazione devono essere rese **pubbliche**, idealmente in tempo reale, ma comunque **entro trenta secondi** dalla conclusione dell'operazione. Questi obblighi sono volti a garantire che le operazioni sulle piattaforme siano trasparenti e comprensibili per gli utenti, con l'intento di creare un ambiente di mercato più sicuro e conforme.

In parallelo, la giurisprudenza italiana (cfr. **Cassazione n. 8269/2025**) si è confrontata con il fenomeno delle **cripto-attività**, in particolare in relazione alla **vendita di opere d'arte digitali tramite Non-Fungible Tokens (NFT)**. La Corte di cassazione ha stabilito che, nonostante la natura digitale degli NFT, questi rientrano comunque nella categoria di "opere d'ingegno" e, pertanto, i **proventi** derivanti dalla loro vendita sono **soggetti a tassazione**. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che le cripto-attività, pur nella loro volatilità, sono beni immateriali con un valore economico riconosciuto e, pertanto, gli **incassi in cripto-attività** devono essere dichiarati come **reddito imponibile**.

Queste **decisioni e normative** segnano un passo importante verso l'integrazione delle **cripto-attività** nel **sistema economico e fiscale tradizionale**, affrontando le sfide poste dalla digitalizzazione e puntando a una maggiore chiarezza e uniformità nella regolamentazione del settore.